



MARZO 2013 - SOMMARIO



Le informative per l'azienda

- [Le news di marzo](#) pag. 2
- [Riforma Fornero: I chiarimenti Ministeriali sul Lavoro Accessorio](#) pag. 5
- [Detassazione anno 2013](#) pag. 6
- [Sospensione della riscossione](#) pag. 7
- [Nuova denuncia/comunicazione di infortunio](#) pag. 9
- [Termine finale per utilizzo autocertificazione di valutazione dei rischi](#) pag.10
- [Indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl](#) pag.11
- [La formazione nel contratto di apprendistato](#) pag.13
- [Rilascio Durc e posizione contributiva dei soci](#) pag.16
- [Disposizioni in tema di contribuzione 2013](#) pag.17
- [Fissati i valori contributivi per l'anno 2013 per artigiani e commercianti](#) pag.19



L'agenda delle scadenze

- [Principali scadenze dal 1° marzo al 31 marzo 2013](#) pag.20



Scadenze contrattuali

- [Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2013](#) pag.23



I formulari per l'ufficio paghe

- [modello di accordo per la concessione in uso promiscuo di auto aziendale](#) pag.24



Il costo del lavoro in azienda

- [Costo del lavoro delle collaborazioni a progetto per l'anno 2013](#) pag.26

RIPRODUZIONE VIETATA



IN PRIMO PIANO

IMPORTANTE: Le nuove modalità di rilascio del CUD da parte dell'Inps a partire da febbraio 2013.

L'Inps con circolare n. 32 del 26/02/2013 ha informato che da quest'anno in qualità di Sostituto di Imposta non provvederà più a trasmettere il modello CUD per posta ordinaria ai cittadini interessati quali pensionati, lavoratori o cittadini che hanno usufruito di una prestazione assistenziale con pagamento diretto da parte dell'Istituto (a titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo lavoratori cassaintegrati, lavoratori posti in mobilità, cittadini che hanno usufruito di prestazioni assistenziali dirette quali pagamento malattia, maternità o invalidità). Le modalità per ottenere il modello CUD 2013 riferite all'anno fiscale 2012 sono quindi in alternativa:

- Direttamente presso l'Istituto di competenza della propria Provincia di residenza presso gli sportelli di assistenza con operatore o macchinari telematici ivi installati;
- Presso gli uffici postali appartenenti alla rete "Sportello Amico" convenzionati con l'Istituto Inps;
- Direttamente presso i Patronati;

I cittadini già in possesso di PIN e PASSWORD personale possono prelevarlo direttamente dal sito dell'Inps www.inps.it sezione "SERVIZI ON LINE" e successivamente "SERVIZI PER IL CITTADINO".

(Inps, Circolare 26/02/2013, n.32)

Apprendistato: il Ministero fornisce chiarimenti ai suoi ispettori.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le prime indicazioni ai propri ispettori per la vigilanza sui rapporti di lavoro di apprendistato, così come riformati dal D.Lgs. n.167/11 e dalla L. n.92/12. La circolare si sofferma in particolare sugli aspetti legati al rispetto degli obblighi formativi e sull'obbligo di stabilizzazione. Il Nostro Studio tornerà sull'argomento con un apposito approfondimento in materia e provvederà ad informare direttamente i Clienti interessati dalle recenti novità.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 21/01/2013, n.5)

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Congedo straordinario: estensione beneficiari solo per patologie invalidanti.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.43 del 21 dicembre 2012, ha chiarito che i congedi straordinari per assistere i soggetti con grave disabilità possono essere fruiti da un soggetto diverso dal "titolare" solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di "patologie invalidanti". Pertanto, l'età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 21/12/2012, n.43)

CONTRIBUTI E PREMI

Sospeso il contributo per la riqualificazione per le aziende assicurative.

L'Inps, con messaggio n.2697 del 12 febbraio, ha reso noto che il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50%, a carico delle imprese e dei lavoratori, per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, viene sospeso da gennaio a dicembre 2013. Pertanto, per il periodo gennaio-dicembre 2013, la procedura di gestione dei flussi UniEMens non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (codice M100), anche in presenza del codice di autorizzazione "2V".

(Inps, Messaggio 12/02/2013, n.2697)

RIPRODUZIONE VIETATA

Il calcolo degli accrediti figurativi diviene automatico.

L'Inps, con circolare n.11 del 24 gennaio 2013, ha reso noto che procederà a valorizzare in estratto conto i periodi di non lavoro coperti figurativamente (malattia, maternità ecc) senza più attendere l'esplicita richiesta dell'interessato. Tale richiesta resterà necessaria per gli eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero per gli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro. In ogni caso, gli interessati potranno decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.

(Inps, Circolare 24/01/2013, n.11)

PRESTAZIONI

Gestione Separata: indennità per 5 mesi per adozione e affidamento.

L'Inps, con il messaggio n.1785 del 30 gennaio 2013, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.257 del 22 novembre 2012, estende a lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95, il periodo di spettanza dell'indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione e affidamento preadottivo. L'indennità di maternità/paternità verrà riconosciuta per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale. L'Istituto chiarisce che l'estensione del periodo di congedo risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

(Inps, Messaggio 30/01/2013, n.1785)

Dimissioni lavoratrice madre: disoccupazione fino a un anno di età del bambino.

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n.6 del 5 febbraio, ha precisato che la modifica introdotta dalla L. n.92/12 in merito all'estensione del periodo di convalida delle dimissioni fino a tre anni di età del bambino non ha prodotto variazioni sulla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. Pertanto la lavoratrice madre continua a percepire l'indennità di disoccupazione involontaria per il solo periodo di vigenza del divieto di licenziamento, **cioè fino a un anno di età del bambino.**

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 05/02/2013, n.6)

Congedo di Paternità Obbligatorio.

Il Ministero del Lavoro, in attuazione della delega contenuta nella "Riforma Fornero", ha definito le modalità di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio. Entro il quinto mese di vita del figlio il padre lavoratore dipendente (naturale o adottivo) **deve usufruire** del congedo obbligatorio di un giorno. Il congedo di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo della madre. Inoltre il padre può fruire di un congedo facoltativo di uno o due giorni, anche frazionati, ma questi ultimi comporteranno una riduzione del "monte congedo" (maternità obbligatoria) della madre lavoratrice. La suddetta disposizione si applica alle nascite dal 1° gennaio 2013. **Alla data odierna però si attendono disposizioni e modelli dall'INPS per la completa attuazione, che per ora risulta solamente teorica.**

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 22 dicembre 2012)

RIPRODUZIONE VIETATA

AMMORTIZZATORI

Niente anticipazione per le Cig in deroga 2013 fino alle autorizzazione da parte della Regione. Sbloccati invece i pagamenti delle Cig in deroga 2012.

L'Inps, con messaggio n.1051 del 17 gennaio 2013, ha chiarito che per l'anno in corso non verranno più anticipati ai lavoratori i trattamenti di Cig in deroga da parte dell'Istituto, in attesa di emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dell'ammortizzatore. L'Inps procederà all'autorizzazione delle domande e, conseguentemente, all'erogazione delle prestazioni di Cig in deroga riferite a mensilità 2013 solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate. Sbloccati invece i pagamenti delle Cig in deroga 2012 pervenute dopo il 1° gennaio 2013. (Inps, Messaggio 17/01/2013, n.1051 – 15/02/2013, n. 2925)

Fondi di solidarietà bilaterale: indicazioni sugli enti abilitati.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.3 del 24 gennaio 2013, chiarisce che i fondi di solidarietà bilaterali, finalizzati a tutelare l'integrazione salariale nei settori non coperti dalla normativa ordinaria, possono coinvolgere esclusivamente gli enti bilaterali che alla data del 18 luglio 2012 risultavano già costituiti e operanti.

Per operanti si intendono quegli enti che al 18 luglio erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al contrario rimangono esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 24/01/2013, n.3)

PREVIDENZA

Ministero del Lavoro: la circolare sui lavoratori "salvaguardati".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n.6 del 25 gennaio 2013, ha fornito le istruzioni operative per le DTL in materia di istanza di richiesta di salvaguardia corredata dal modello, che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri fra quelli che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 (ex art.2, co.1, lett.d), del D.M. 8 ottobre 2012):

- in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli artt.410, 411 e 412-ter c.p.c. senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
- in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati, consulenti del lavoro/dottori commercialisti), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 25/01/2013, n.6)

Deroghe ai requisiti di accesso al pensionamento: i chiarimenti Inps.

L'Inps, con circolare del n.16 del 1° febbraio, è intervenuto in merito alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici previste dalla L. n.214/11, chiarendo la disciplina delle deroghe in materia di requisito contributivo nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. In particolare viene precisato che alcuni lavoratori mantengono il diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni.

(Inps, Circolare 01/02/2013, n.16)

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: RIFORMA FORNERO: I CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL LAVORO ACCESSORIO

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la circolare 18 gennaio 2013, n.4, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al lavoro accessorio, recentemente modificato dalla Riforma Fornero (L. n.92/12).

A seguito delle modifiche effettuate all'art.70 del D.Lgs. n.276/03, il lavoro accessorio può essere utilizzato tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, in linea generale, pari a € 5.000,00, da riferirsi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Nei confronti dei committenti imprenditori commerciali (da intendersi come qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica, a prescindere dal settore dell'attività) o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000,00, rivalutati annualmente.

Le nuove condizioni di utilizzo

Il lavoro accessorio può essere usato solo in via diretta e non per prestazioni svolte presso terzi (appalto). Il compenso può essere utile anche per il rinnovo del permesso di soggiorno: generalmente la soglia minima è pari a € 439,00 mensili per lo straniero senza familiari.

Ogni *voucher*, del valore di € 10,00, è relativo, come soglia minima, a un'ora di lavoro. **Il *voucher* dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall'acquisto.**

Sanzioni

Nel caso in cui il *voucher* sia usato in un periodo diverso da quello consentito il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato. La stessa conseguenza sanzionatoria è applicabile nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia. Per evitare che il superamento della soglia possa trasformare il rapporto accessorio in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, il committente può opportunamente farsi rilasciare una dichiarazione da parte del lavoratore.

IMPORTANTE! Periodo transitorio

Il Ministero, riguardo al periodo transitorio, ricorda che i buoni acquistati prima delle nuove disposizioni **potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.**

Tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000,00 e € 2.000,00 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.

Lo Studio tornerà sull'argomento con specifica circolare esplicativa.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: DETASSAZIONE ANNO 2013

Si comunica che è stato approvato il DPCM 22 gennaio 2013 (in attesa di pubblicazione in G.U.), il quale prevede la detassazione per l'anno 2013.

La detassazione sarà applicabile:

- ▶ ai soli datori di lavoro privati (non anche alle P.A.);
- ▶ ai lavoratori dipendenti con un reddito nell'anno 2012 non superiore a € 40.000,00;
- ▶ nel limite individuale e complessivo di € 2.500,00.

Potranno essere oggetto di agevolazione **le retribuzioni di produttività erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali e aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali.**

Potranno essere agevolabili le voci retributive erogate *“in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento”* definite dalla norma.

Le predette aree di intervento sono riconducibili:

- alla flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro volta a migliorare l'utilizzo degli impianti e, più, in generale la flessibilità della produzione;
- alla distribuzione flessibile dei periodi feriali per la parte eccedente le due settimane strettamente vincolate, per il godimento, dalle norme vigenti;
- al maggior ricorso e diffusione di tecnologie informatiche (compatibili con i diritti dei lavoratori);
- alla fungibilità delle mansioni in funzione della miglior produttività anche funzionali a processi di innovazione.

Rispetto ai precedenti anni il DPCM pone molte restrizioni alle possibilità di accesso a questo istituto che negli anni passati ha permesso di sostenere il reddito netto dei dipendenti. Lo Studio provvederà ad analizzare le nuove modalità di accesso a tale agevolazioni segnalando quanto prima alle Aziende Clienti che negli anni passati hanno utilizzato tale strumento, tempi e modalità operative per usufruire della “detassazione” anche nell'anno 2013.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: **SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE**

La Legge di Stabilità 2013 ha previsto un procedimento che consente di sospendere la riscossione da parte degli Agenti preposti e l'Inps, con il messaggio n.1636/13 e in attesa dell'adeguamento delle proprie procedure, ha riepilogato le novità normative fornendo le prime indicazioni operative al riguardo. Le somme interessate dal nuovo procedimento sono:

- ➔ quelle iscritte a ruolo per le quali l'Agente della Riscossione abbia provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento;
- ➔ i crediti richiesti dall'Inps con Avviso di addebito.

Dal 1° gennaio 2013 gli incaricati della riscossione devono sospendere immediatamente ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate, a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Ricevuta la notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, occorre presentare all'Agente della Riscossione sull'apposito modello (prelevabile all'indirizzo <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/> in base all'area geografica di appartenenza), entro 90 giorni, a pena di inammissibilità, anche con modalità telematiche, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, siano stati interessati:

- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non abbia preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La sola presentazione della dichiarazione determina l'immediata sospensione dell'esecuzione e l'eventuale estinzione delle somme in riscossione qualora il creditore non si attivi per contestare l'infondatezza delle ragioni addotte nella dichiarazione.

A tal fine l'Agente della Riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento, deve trasmettere via PEC all'Ente creditore la dichiarazione e i suoi allegati per le verifiche del caso.

Il procedimento deve concludersi nei sessanta giorni successivi.

Qualora fossero confermate le ragioni vantate nella richiesta di sospensione, l'Inps emetterà un provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento, che trasmetterà telematicamente all'Agente riscossore e comunicherà al debitore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, la correttezza della documentazione.

Qualora, al contrario, la documentazione fosse inidonea, l'istante ne riceverà comunicazione, così come l'Agente della Riscossione, che riprenderà il recupero delle somme sospese.

L'inerzia dell'ente creditore, decorsi duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, determina l'annullamento di diritto delle partite e il debitore richiedente è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

RIPRODUZIONE VIETATA

Le disposizioni si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 2013, in base alla Direttiva di gruppo di Equitalia n.10/10.

Per l'Inps le attività riferite a tali sospensioni dovranno inderogabilmente concludersi entro il 6 agosto 2013.

La produzione a corredo della richiesta di documenti falsi o contraffatti comporta per l'Inps l'obbligo di inoltro all'Autorità Giudiziaria di apposita denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p., nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa che non dovrebbe avere natura tributaria, ma essere regolata dalla L. n.689/81; sul punto l'Inps si è riservato di fornire le istruzioni per l'applicazione.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: NUOVA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

Alle Aziende Clienti che provvedono in maniera autonoma alla predisposizione ed invio delle denunce di infortunio segnaliamo che l'Inail ha rivisitato il modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio ([modello 4 bis Prest.](#)), utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e le relative [istruzioni alla compilazione](#), scaricabili dal sito www.inail.it - Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli, e ha contestualmente rilasciato la nuova applicazione informatica.

Tale revisione è accompagnata da ulteriori interventi sulla procedura finalizzati a:

- ➔ consentire l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, con i lavoratori;
- ➔ recepire direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia il rapporto assicurativo (tipo polizza e voce di tariffa) sia l'utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente (ad esempio, lavoratori occasionali di tipo accessorio);
- ➔ sistematizzare le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme anticipate ai propri dipendenti infortunati, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta;
- ➔ acquisire i dati per la gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all'esterno (classificazioni Istat, Cnel e Ministero del Lavoro);
- ➔ introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), che sarà utilizzato anche per l'implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico;
- ➔ acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici a fini di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro;
- ➔ integrare le informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.

Ricordiamo inoltre che il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha previsto l'obbligo, per i datori di lavoro, decorsi 6 mesi dall'emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), di trasmettere per via telematica all'Inail entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico:

- ▶ la **comunicazione** a fini statistici e informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento;
- ▶ la **denuncia** a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

Inoltre, il D.P.C.M. 22 luglio 2011 ha stabilito che dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche avvenga esclusivamente in via telematica. Pertanto, considerando che l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione citato avviene tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni, l'Inail, con nota operativa n.725/13, ha informato che saranno rilasciate gradualmente le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica, accessibili dal sito www.inail.it, sezione Punto Cliente.

Invio telematico obbligatorio dal 1° luglio 2013

Dal 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio per: i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente; le Pubbliche Amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato; gli imprenditori agricoli; **i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).**

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: TERMINE FINALE PER UTILIZZO AUTOCERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito con propria nota n.2583 del 31 gennaio 2013 il termine ultimo entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Nello specifico occorre ricordare che l'art.29, co.5, del D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico della Sicurezza) prevedeva **che i datori fino a dieci dipendenti** potessero autocertificare, qualora non fossero aziende ritenute a rischio rilevante per le quali era già esclusa la possibilità di non redigere il documento di valutazione dei rischi, l'effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del 30 giugno 2012. Il termine precedente era stato, una prima volta, prorogato al 31 dicembre 2012 e poi, con la Legge di Stabilità 2013, fissato alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, il quale definisce le procedure standardizzate da usarsi in sostituzione dell'autocertificazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2013. **Essendo però, il decreto, entrato in vigore il 6 febbraio 2013** si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data **31 maggio 2013**. Entro quella data, pertanto, i datori di lavoro sino a dieci dipendenti dovranno provvedere a redigere la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione spetta un'indennità mensile denominata ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria. Al fine del riconoscimento della prestazione ASpl i soggetti devono presentare i seguenti requisiti:

- ➔ siano in stato di disoccupazione
- ➔ lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano durante il periodo tutelato della maternità, per giusta causa (es. *mobbing*, mancato pagamento della retribuzione), nell'ambito di una risoluzione consensuale intervenuta in sede di procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo le modalità previste dall'art.7, L. n.604/66 (l'Inps ha chiarito che spetta la disoccupazione anche per quelle risoluzioni intervenute tra il 18 luglio e il 31 dicembre 2012);
- ➔ possano far valere almeno due anni di assicurazione: per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione;
- ➔ possano far valere almeno un anno di assicurazione contro la disoccupazione (contributo DS e/o ASpl) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Occorre precisare che per i nuovi lavoratori assicurati (es. apprendisti), che non abbiano precedente contribuzione contro la disoccupazione, il nuovo contributo ASpl è dovuto a partire dal 1° gennaio 2013: pertanto solo da tale data iniziano a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo.

Misura della prestazione

L'indennità in parola è rapportata a una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L'indennità ASpl è rapportata alla retribuzione media mensile, come sopra individuata, ed è pari:

- ▶ al 75% nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di € 1.180,00 mensili;
- ▶ nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'importo è pari al 75% di 1180€ incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Durata della prestazione

Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni.

La tabella che segue sintetizza quanto prevede la norma:

anni	Età anagrafica		
	<50 anni	≥50 anni<55 anni	≥55 anni
2013	8 mesi	12 mesi	12 mesi
2014	8 mesi	12 mesi	14 mesi
2015	10 mesi	12 mesi	16 mesi
2016	12 mesi	12 mesi	18 mesi

RIPRODUZIONE VIETATA

Per fruire dell'indennità i richiedenti debbono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

Mini-ASpl

La mini-Aspi è la prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013. Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

- possano far valere lo *status* di disoccupato;
- possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria.

È opportuno chiarire che non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

L'indennità denominata mini-ASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Relativamente alla misura della prestazione viene applicata la medesima disciplina dell'indennità ASpl già illustrata nelle sezioni precedenti.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: LA FORMAZIONE NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Come è noto il rapporto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con finalità di formazione e di occupazione dei giovani.

La disciplina generale del contratto di apprendistato è affidata dal Legislatore agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva nazionale, i quali devono conformarsi ai comuni principi indicati nell'art.2, co.1, D.Lgs. n.167/11.

Nello specifico, ciascuna delle tre tipologie di apprendistato previste dal Testo Unico presenta propri caratteri distintivi, soprattutto per ciò che attiene alla disciplina dell'obbligo di erogazione della formazione.

Regolamentazione della formazione a cura delle Regioni

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

In particolare, con riferimento all'**apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a regolamentare i profili formativi, nel rispetto dei criteri e principi direttivi e degli *standard* formativi in relazione alla:

- definizione della qualifica o del diploma professionale;
- previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, che sia congruo alla qualifica da acquisire o al diploma professionale da conseguire, anche in funzione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ovvero in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire.

In questo quadro, alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa è demandato il compito di determinare le modalità di erogazione della formazione aziendale anche all'interno degli enti bilaterali, nel rispetto degli *standard* generali stabiliti dalla disciplina regionale.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Per quanto riguarda l'**apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere** è necessario distinguere:

- la "*formazione professionalizzante o di mestiere*", svolta sotto la responsabilità dell'azienda. La durata (anche minima) e le modalità di erogazione della formazione sono contenute nella contrattazione collettiva o negli accordi interconfederali. La regolamentazione contrattuale tiene conto dell'età del giovane lavoratore e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire ed è personalizzata, in relazione a ciascun apprendista, nel piano formativo individuale. Il periodo formativo "*non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento*";
- l'"*offerta formativa pubblica*", finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, la quale ha il compito di integrare, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione professionalizzante o di mestiere e la cui regolamentazione è affidata alle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Quanto, infine, all'**apprendistato di alta formazione e di ricerca**, il Testo Unico affida alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo formativo per i soli profili inerenti alla formazione. Tale disciplina è stabilita in accordo con le associazioni dei lavoratori e datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative e di ricerca.

RIPRODUZIONE VIETATA

Qualora le Regioni non procedano alla regolamentazione di cui sopra, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro (singolarmente o dalle loro associazioni) e le università, dagli istituti tecnici e professionali e dalle altre istituzioni formative e di ricerca sopra richiamate.

Adempimenti del datore di lavoro

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Il datore di lavoro che intenda attivare un rapporto di apprendistato per la **qualifica o per il diploma professionale** è tenuto ad effettuare gli adempimenti amministrativi stabiliti dalla normativa regionale, volti a consentire il coinvolgimento dell'apprendista nei percorsi formativi esterni all'azienda, previsti dalla regolamentazione regionale e/o ad effettuare quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Nell'apprendistato **professionalizzante o contratto di mestiere**, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, sotto la sua responsabilità, la formazione professionalizzante e di mestiere, così come regolata dalle parti sociali nella contrattazione interconfederale o collettiva e come "adeguata" al singolo apprendista, nel piano formativo individuale. La formazione, in attesa del libretto formativo del cittadino, dovrà essere, al fine di attestarne l'effettivo svolgimento, registrata su un qualsiasi supporto predisposto dal datore di lavoro o, in alternativa, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il datore di lavoro deve consentire all'apprendista la frequenza dei corsi di formazione regionali per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, ove questi siano obbligatori ed avviati dalla Regione. Nessun obbligo di formazione trasversale incombe sul datore di lavoro qualora la Regione renda facoltativa l'erogazione di tale tipo di formazione. In assenza della regolamentazione regionale, il contratto collettivo di riferimento può prevedere che il datore di lavoro si faccia carico anche dell'erogazione della formazione di base e trasversale, in tal caso entrambe le tipologie dovranno essere gestite dal datore di lavoro.

Con la recente risposta a interpello n.4, il Ministero del Lavoro è intervenuto su due distinte questioni:

- ➔ quella in cui in un determinato settore economico sia assente la contrattazione collettiva;
- ➔ quella in cui un datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non disciplini l'apprendistato.

Qualora nello specifico settore di attività manchi anche un accordo interconfederale che regoli la materia, al datore di lavoro non è preclusa la possibilità di avviare rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, poiché questi può, comunque, far riferimento a una regolamentazione contrattuale di un settore affine, per individuare sia i profili normativi sia quelli economici dell'istituto.

Con risposta ad interpello n.5/13 il Ministero del Lavoro ha escluso dall'ambito di applicazione dei *cc.dd. oneri di stabilizzazione* (intesi quali prosecuzione del contratto oltre il termine formativo per un determinato numero di apprendisti) i rapporti di apprendistato instaurati dai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Infine, per quanto attiene all'apprendistato di **alta formazione e ricerca**, analogamente all'apprendistato di primo tipo, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa regionale al fine di permettere all'apprendista la frequenza dei percorsi formativi previsti per la specializzazione da conseguire. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, ad erogare la formazione interna così come prevista dalla regolamentazione regionale o dalla convenzione eventualmente sottoscritta e declinata dal piano formativo individuale.

RIPRODUZIONE VIETATA

Mancata formazione agli apprendisti

In ultimo si ricorda che in caso di mancata formazione degli apprendisti, a condizione che l'inosservanza sia:

- ▶ esclusivamente attribuibile al datore di lavoro;
 - ▶ talmente grave da compromettere la realizzazione della finalità formativa del giovane lavoratore;
- il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Lo Studio interverrà con apposita circolare sull'argomento "Apprendistato" contattando direttamente le Aziende Clienti eventualmente interessate ad eventuali integrazioni formative e documentali rispetto ai contratti di Apprendistato ancora in forza e regolamentati dalle precedenti normative.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: RILASCIO DURC E POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI SOCI

Si comunica ai Gentili clienti che, in fase di rilascio del Durc, gli enti preposti verificheranno la regolarità contributiva dei soci solo nel caso in cui la società sia di persone.

Nel caso in cui la società sia di capitali tale verifica non potrà essere effettuata e non dovrà incidere sulla decisione in tema di concessione del Durc.

Tale posizione è confermata da un interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.2 del 24 gennaio 2013), con il quale viene chiarito che nella verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci e che, pertanto, eventuali pregresse irregolarità dei versamenti non possono incidere sul rilascio del Durc.

Si ricorda infatti che essendo le società di capitali (società per azioni – SpA, società in accomandita per azioni - Sapa, società a responsabilità limitata - Srl) persone giuridiche caratterizzate da **autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci**, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato su:

- ✓ la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- ✓ la contribuzione dovuta dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Al contrario, la verifica della posizione contributiva dei soci appare necessaria in caso di società di persone (società semplice - S.s., società in nome collettivo - S.n.c., Società in accomandita semplice S.a.s.) e in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTRIBUZIONE 2013

Si comunica che l'Inps, rispettivamente con circolare n.13/13 e con messaggio n.1051/13, ha reso note le principali disposizioni in materia di contribuzione per l'anno 2013, di cui si offre una sintesi.

Contributi Cigs e mobilità

La L. n.92/12 ha messo a regime, a far tempo dal 1° gennaio 2013, la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi per le seguenti imprese:

- imprese esercenti attività commerciali (logistica compresa) con più di cinquanta dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono, quindi, tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art.9, della L. n.407/90 (0,90%) e di quella ex art.16, co.2, della L. n.223/91 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "**gennaio 2013**", senza soluzione di continuità rispetto all'anno scorso.

Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo

Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (*c.d. piccola mobilità*).

Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1° gennaio 2013, per eventuali iscrizioni, comunque avvenute, gli incentivi non possono essere riconosciuti.

Sul punto tuttavia si evidenzia che è apparsa sul sito del Ministero del Lavoro una nota in tema di avvio dell'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori in deroga 2013 che prevede un'eventuale apertura all'agevolazione: "*Circa 20 milioni di euro, a valere su questi ultimi, saranno infine utilizzati per un incentivo all'assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti*".

Cigs in deroga

L'Inps, con messaggio n.1051/13, ha reso noto che la Legge di Stabilità 2013 non ha previsto la proroga per l'anno 2013 dell'art.7-ter del D.L. n.5/09, convertito nella L. n.33/09, che dispone al co.3 "*in via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori*".

Pertanto, l'Inps potrà autorizzare le domande e conseguentemente erogare le prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.

RIPRODUZIONE VIETATA

Misure compensative previdenza complementare

Le imprese che conferiscano il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi alla gestione ex art.24 L.88/89 per ciascun lavoratore in misura pari allo 0,27%.

Disposizioni non prorogate

Per il 2013 non sono state prorogate le seguenti disposizioni:

- benefici per il reimpiego di disoccupati in particolari situazioni (art.2, co.134, 135 e 151 legge Finanziaria 2010);
- incentivi per l'assunzione di destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
- utilizzo dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, inclusivi di attività produttive connesse all'apprendimento.

Novità e conferme

Dal 2013 è previsto un nuovo incentivo per l'assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi e di donne di qualunque età in condizioni particolari, ma mancano ancora i chiarimenti necessari.

Per il 2013 è stata prorogata la disposizione che prevede l'aumento dal 60 all'80% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.

La maggiorazione dovuta sugli importi riferiti ai periodi pregressi per il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria è pari al 3,30%.

Per quanto concerne lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello lo stesso, dal 2013 è a regime, ma i fondi disponibili sono stati ridotti a 500 milioni di euro. Si resta in attesa dell'apposito decreto ministeriale.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2013 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Informiamo i Signori clienti iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti che l'Inps, con circolare n.24 dell'8 febbraio, ha fornito i valori 2013 per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2013 il **reddito minimo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 15.357,00**.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Contribuzione lvs sul minimale di reddito

- ➔ **Artigiani:** 21,75% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,75% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- ➔ **Commercianti:** 21,84% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,84% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi lvs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

➔ **Artigiani:**

- 21,75% del reddito superiore a € 15.357,00 e fino a € 45.530,00;
- 22,75% del reddito superiore a € 45.530,00 e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,75% e al 19,75%.

➔ **Commercianti:**

- 21,84% del reddito superiore a € 15.357,00 e fino a € 45.530,00;
- 22,39% del reddito superiore a € 45.530,00 e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,84% e al 19,84%.

Per l'anno 2013, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a **€ 75.883,00** per lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995, e a **€ 99.034,00** per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ▶ 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- ▶ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

Dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° marzo al 31 marzo 2013, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

domenica 10 marzo

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

venerdì 15 marzo

▪ **Previdenza integrativa assistenziale ALIFOND – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente settore Alimentari Industria.

sabato 16 marzo

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al **terzo trimestre 2012**.

▪ **Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica**

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail **2012/2013**, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche. **Ai Clienti paghe dello Studio ricordiamo che tale adempimento è direttamente effettuato dai nostri uffici.**

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

▪ **Previdenza complementare FONDAPI – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente settore Industria Metalmeccanico.

sabato 20 marzo

▪ **Previdenza complementare FONCER – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente settore Industria Ceramica.

lunedì 25 marzo

▪ **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

▪ **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. **Ai Clienti paghe dello Studio ricordiamo che tale adempimento è direttamente effettuato dai nostri uffici.**

domenica 31 marzo

▪ **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. **Ai Clienti paghe dello Studio ricordiamo che tale adempimento è direttamente effettuato dai nostri uffici.**

▪ **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **quarto trimestre 2012.**

▪ **Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del **2012.**

▪ **EBNA – Settore autotrasporti ed edile**

Scade il termine per il versamento, del contributo dovuto dai settore autotrasporti ed edili all'EBNA. Ai Clienti paghe dello Studio ricordiamo che il pagamento avviene tramite bollettino Mav inviato dai nostri uffici.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2013

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2013.

COOPERATIVE SOCIALI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2011	
AUMENTO MINIMI TABELLARI	Livello F2; € 2.180,72
CREDITO COOPERATIVO - ACCORDO 21 DICEMBRE 2012	
ASSISTENZA SANITARIA - FONDO PER L'OCCUPAZIONE	Dal 1° marzo 2013 il Fondo sarà alimentato da una contribuzione mensile pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,375% a carico azienda e lo 0,125% a carico del lavoratore.
IGIENE AMBIENTALE (AZIENDE PRIVATE) - ACCORDO 21 MARZO 2012	
UNA TANTUM - SECONDA TRANCHE	Livello Q; € 229,87 L' <i>una tantum</i> di marzo è corrisposta unitamente all'Elemento di garanzia retributiva ovvero al premio di produttività.
SERVIZI POSTALI IN APPALTO - ACCORDO 15 GIUGNO 2012	
UNA TANTUM - SECONDA TRANCHE	Livello 1Q; € 163,28

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: MODELLO DI ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCOU DELL'AUTO AZIENDALE

- La Società _____ con sede in _____, codice fiscale e P.IVA _____ (d'ora innanzi proprietario) qui rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____ munito dei necessari poteri;
- il sig. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, dipendente della Società _____ a decorrere dal giorno _____ (d'ora innanzi utilizzatore)

premessato che

- la Società _____ è proprietaria del mezzo: tipo _____, targa _____, telaio _____, destinata al seguente uso _____, come si evince dalla copia del libretto di circolazione allegata;
- la Società _____ è intenzionata a mettere a disposizione del sig. _____ il suddetto automezzo, affinché lo stesso venga utilizzato per necessità di servizio connesse alla sua mansione ed anche per uso personale (uso promiscuo);

si conviene e stipula quanto segue

1. Oggetto dell'accordo

Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo identificato in premessa, affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.

2. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (Iva compresa) corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvata dall'Agenzia delle Entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno verrà effettuata una proporzione del suddetto parametro.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga entro e non oltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi effetti, salvo che l'utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.

3. Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore si impegna sin da ora a:

- comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare o limitare il permesso di guida;
- assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;
- utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispettare i consigli d'uso prescritti dal produttore;
- provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme ecc);

RIPRODUZIONE VIETATA

- segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;
- rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;
- segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso, ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e dall'ammontare del danno a persone o cose;
- richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute per l'uso del mezzo, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio amministrativo.

4. Obblighi del proprietario

Il proprietario si impegna sin da ora a:

- stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
- corrispondere la tassa di proprietà;
- consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata, ed in ogni caso necessari, indicando le officine prescelte per l'effettuazione degli stessi;
- comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal costruttore.

5. Revoca della concessione del benefit

La Società potrà discrezionalmente e in ogni momento revocare la concessione dell'auto aziendale, comunicando all'utilizzatore tale sua decisione con lettera raccomandata e con un preavviso di 15 giorni.

In caso di revoca dell'auto aziendale, all'utilizzatore non verrà più trattenuto in busta paga l'importo pari al controvalore della quota di utilizzo della vettura per fini personali.

Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e spese.

Data _____

Il proprietario _____

L'utilizzatore _____

Lo Studio rimane a disposizione dei propri Clienti per la personalizzazione della lettera di incarico della vettura secondo le esigenze aziendali.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Oggetto: COSTO DEL LAVORO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO PER L'ANNO 2013

L'aumento della contribuzione per la Gestione Separata Inps per l'anno 2013 incrementa il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto solo per coloro che siano iscritti ad altra previdenza complementare ovvero siano titolari di pensione.

A tale riguardo, partendo delle nuove aliquote sotto riportate, è possibile confrontare il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto dell'anno 2012 e dell'anno 2013.

Nella prima simulazione di costo si è considerato un soggetto non iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell'aliquota del 27,72%) con un compenso di 20.000,00 euro l'anno (costo invariato).

Nella seconda simulazione di costo si è considerato un soggetto iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell'aliquota del 20%) con un compenso di 20.000,00 euro l'anno

Sotto l'aspetto prettamente assicurativo si è ipotizzata un'aliquota di premio pari al 5 per mille (considerando l'impatto dell'1% di addizionale Amnil), da applicare sul reale importo del compenso (in quanto compreso tra il valore di minimale e il massimale di rendita).

LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1° GENNAIO 2013

<i>SOGGETTI INTERESSATI</i>	<i>ALIQUOTA DI VERSAMENTO</i>
Iscritti ad altra assicurazione obbligatoria o titolari di pensione	20%
Iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati	27,72%


ANNO 2012				ANNO 2013			
Collaboratore a Progetto				Collaboratore a Progetto			
Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile	Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile
Costi previd.	3.696,00	2/3	20.000,00	Costi Previd.	3.696,00	2/3	20.000,00
Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00	Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00
TFR				TFR			
Ctr 0,5 TFR				Ctr 0,5 TFR			
Costo annuo	23.763,33			Costo annuo	23.763,33		
Totale Costo annuo	23.763,33			Totale Costo annuo	23.763,33		
Inc.za Retr / Costo	118,82			Inc.za Retr / Costo	118,82		

Per semplicità non si è considerato l'impatto del costo Irap.

RIPRODUZIONE VIETATA

ANNO 2012				ANNO 2013			
Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione)				Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione)			
Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile	Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile
Costi previd.	2.400,00	2/3	20.000,00	Costi Previd.	2.666,67	2/3	20.000,00
Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00	Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00
TFR				TFR			
Ctr 0,5 TFR				Ctr 0,5 TFR			
Costo annuo	22.467,33			Costo annuo	22.734,00		
Totale Costo annuo	22.467,33			Totale Costo annuo	22.734,00		
Inc.za Retr / Costo	112,34			Inc.za Retr / Costo	113,67		

(*) Per semplicità non si è considerato l'impatto del costo Irap.



Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati
Mario Bernardo
Filippo Brenna
Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti
Chiara Valsecchi
Pamela Gobbi

RIPRODUZIONE VIETATA